

REGOLAMENTO (CE) N. 19/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2009

recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, secondo comma, punto 1, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 453/2008 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità.
- (2) Sono necessarie misure di esecuzione per definire le informazioni da fornire e le date di riferimento per la rilevazione delle informazioni.
- (3) È altresì necessario precisare il formato, le scadenze per la trasmissione dei dati richiesti e la data del primo trimestre di riferimento.
- (4) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 453/2008 è necessario stabilire il quadro appropriato per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità da parte degli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per le piccole unità e per talune attività.
- (5) La Banca centrale europea è stata consultata.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni connesse a «posto di lavoro vacante»

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 453/2008:

⁽¹⁾ GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.

a) per «ricerca attiva di un candidato adatto» si intende:

- i) notificare il posto di lavoro vacante ai servizi pubblici per l'impiego;
- ii) contattare un'agenzia privata di collocamento/cacciatori di teste;
- iii) pubblicare l'avviso di posto vacante sui media (ad esempio Internet, giornali, riviste);
- iv) affiggere l'avviso di posto vacante in una bacheca pubblica;
- v) contattare, intervistare o selezionare direttamente possibili candidati/potenziati dipendenti;
- vi) contattare membri del personale e/o allacciare contatti personali;
- vii) organizzare stage;

b) per «specifico periodo di tempo» si intende il periodo di tempo massimo per il quale il posto è vacante e si vuole occuparlo. Tale periodo è illimitato: vanno registrati tutti i posti di lavoro vacanti per i quali alla data di riferimento continua la ricerca attiva di un candidato adatto.

Articolo 2

Date di riferimento

Gli Stati membri forniscono dati sul numero di posti di lavoro vacanti e sul numero di posti occupati, quali sono definiti all'articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 453/2008, che possono essere considerati rappresentativi per il trimestre di riferimento. I metodi da preferire a questo fine sono la rilevazione di dati su base continua o il calcolo di una media rappresentativa di informazioni raccolte per date di riferimento specifiche.

Articolo 3

Trasmissione dei dati

1. Entro 70 giorni dalla fine del trimestre di riferimento, gli Stati membri trasmettono i dati disaggregati come specificato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008, unitamente ai corrispondenti metadati.

Gli Stati membri il cui numero di dipendenti rappresenta più del 3 % del totale della Comunità europea trasmettono il numero aggregato di posti di lavoro vacanti e di posti occupati — e i corrispondenti metadati — entro i 45 giorni successivi alla fine del trimestre di riferimento.

